

REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO

(art. 30, L. 247/2012)

approvato con delibera Coa 21/11/2013

Art.1

Oggetto e scopo

1. È istituito presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Genova lo Sportello per il Cittadino (di seguito denominato "Sportello").
2. Lo Sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con l'espresso divieto di fornire informazioni sui giudizi pendenti. L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale.
3. Al fine suddetto verranno fornite informazioni stragiudiziali e procedimentali di base nelle seguenti materie:
 - a) civile, fallimentare e societario;
 - b) penale;
 - c) amministrativo e tributario;
 - d) lavoro.

Art. 2

Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
2. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite l'organismo di mediazione e la camera arbitrale costituiti presso lo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 3 **Accesso al servizio**

1. Potranno accedere allo Sportello i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché le persone giuridiche, aventi sede, residenza o dimora nella circoscrizione del Tribunale di Genova.
2. I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.
3. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà sottoscrivere un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, e dichiarare di accettare le norme del presente regolamento. In calce al modulo verranno annotati: il nominativo dell'Avvocato che ha prestato il servizio, la data della consultazione e l'indicazione della questione trattata.
4. Gli interessati potranno utilizzare per la stessa questione una sola volta il servizio dello Sportello.
5. L'accesso allo Sportello è gratuito.

Art. 4 **Attività**

1. L'attività dello Sportello si terrà presso i locali del Consiglio dell'Ordine, nei giorni e negli orari stabiliti con delibera del Consiglio. In ogni caso, per ogni settore di attività dovrà essere garantita la presenza di un Avvocato per almeno due volte al mese.
2. Le modalità di prestazione del servizio allo Sportello, gli orari di apertura e il calendario con i turni di presenza verranno resi noti al pubblico attraverso il sito internet istituzionale dell'Ordine e/o altri idonei avvisi affissi nei locali dell'Ordine stesso.
3. L'informativa di base si esaurirà in una sola conferenza.
4. Non sarà trattenuto alcun documento fornito dall'utente e non sarà redatto alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Art. 5 **Professionisti iscritti**

1. Potranno prestare il servizio presso lo Sportello, nell'ambito delle materie di propria competenza, gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Genova che:
 - a) siano iscritti all'Albo Avvocati da almeno due anni
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni;
 - c) non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso;

- d) siano in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo;
 - e) siano in regola con l'obbligo formativo.
2. Il Consiglio tiene un elenco, aggiornato annualmente entro il 31/12, degli Avvocati disponibili a rendere il servizio di Sportello.
 3. La domanda di iscrizione nell'elenco – corredata della dichiarazione di accettazione del presente regolamento e nella quale dovrà essere specificata la materia di competenza tra quelle elencate nel precedente articolo 1, comma 3 – dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il Consiglio potrà chiedere agli Avvocati che presentino domanda di iscrizione nell'elenco di comprovare l'attività svolta, con l'indicazione di un minimo di dieci cause nella materia indicata.
 4. In sede di prima applicazione le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 31/12/2013 e l'elenco verrà approvato dal Consiglio entro il 31/1/2014.
 5. Il calendario con i turni di presenza allo Sportello verrà redatto dal Consiglio con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti all'elenco.
 6. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art.4 del presente Regolamento, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 6

Gratuità dello svolgimento dell'incarico

1. La prestazione del servizio allo Sportello è gratuita. Pertanto, è vietato all'Avvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso per l'attività prestata.
2. La prestazione del servizio allo Sportello comporterà per l'Avvocato il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di attività espletata, fino ad un massimo annuale di n. 10 crediti.

Art. 7

Divieti e incompatibilità

1. All'Avvocato che presti servizio allo Sportello è fatto divieto:
 - a) di indicare il nominativo di Avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle oggetto della richiesta di informazioni in sede di Sportello per il periodo di un anno.
2. I divieti di cui al comma 1 si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dell'Avvocato che abbia prestato l'attività di Sportello.

Art. 8

Violazioni del regolamento

1. Il Consiglio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.
2. Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte poste in essere in violazione del presente regolamento, comporterà l'esclusione dall'elenco degli Avvocati di Sportello:
 - a) la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo Sportello, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo;
 - b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
 - c) il venir meno dei requisiti di iscrizione nell'elenco;
 - d) la violazione degli obblighi e divieti di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 30 novembre 2013.